

# CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL PUBBLICO IMPIEGO. MOTIVAZIONE NUMERICA. SUFFICIENZA

mercoledì 10 ottobre 2007

É legittimo, perché sufficientemente motivato, il giudizio espresso sulle prove dei candidati ad un concorso per l'assunzione al pubblico impiego, ancorché espresso in forma numerica.

T.A.R. Veneto 9 ottobre 2007, n. 3199 (abbreviata): "la questione relativa alla sufficienza del voto numerico va risolta con il richiamo alla prevalente giurisprudenza secondo la quale il voto &ldquo;non costituisce una sorta di dispositivo di cui occorra fornire la motivazione, ma sintetizza ed esprime in forma numerica siffatto giudizio, in cui è inscindibile la valutazione dei singoli elementi e quella finale sulla prova sotto i vari profili considerati. Pertanto, la mera espressione del voto non vulnera la possibilità di un utile sindacato sul giudizio della commissione giudicatrice &ndash; che deriva piuttosto da errori materiali o macroscopiche incongruenze ed illogicità del giudizio stesso &ndash; né viola l&rsquo;obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, perché quest&rsquo;ultimo concerne la sola attività provvedimentale e non anche l&rsquo;attività di giudizio conseguente a valutazioni d&rsquo;esame (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7564/03)&rdquo;. (così: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10637)"